

## QUADRO SINOTTICO DI CONFRONTO

**Legge Stabilità 2015**  
**legge 23 dicembre 2014, n. 190**

<http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-12-29&atto.codiceRedazionale=14G00203&currentPage=1>

**RICONOSCIMENTO BENEFICI PREVIDENZIALI (art.13 comma 8 257/92) AUMENTO della maggiorazione contributiva da 1,25 a 1,5**

Presentare domanda all'INPS, entro il 31/12/2016 per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata, ovvero 1,5

**Riferimento: Legge Stabilità 2015**  
**Articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .**

Entro il ~~30 giugno 2015~~ **31 dicembre 2016** gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS, e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all'INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015.

**Riferimento: Legge Stabilità 2015**  
**Articolo 1, **comma 117**, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .**

**Legge Stabilità 2016 (approvata al Senato il 22/12/2016)**

**LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208**

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208>

**Legge Stabilità 2016, comma 279.**

All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: **«31 dicembre 2016».**

**Legge Stabilità 2016 , comma 275.**

Per i lavoratori indicati all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le disposizioni ivi previste si applicano anche ai lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS **derogando** al disposto dell'articolo 1, comma 115, della citata legge n. 190 del 2014 e **che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016.**

**Legge Stabilità 2016, comma 274.**

All'articolo 1, comma 117, della

<p>In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico <del>nel corso dell'anno 2015</del>, <b>«nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»</b> senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.</p>	<p>legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «nel corso dell'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: <b>«nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»</b>.</p> <p><b><u>Legge Stabilità 2016, comma 275.</u></b></p> <p>Per i lavoratori indicati all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le disposizioni ivi previste si applicano anche ai lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano <u>transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS</u> derogando al disposto dell'articolo 1, comma 115, della citata legge n. 190 del 2014 e <b><u>che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016.</u></b></p>
	<p><b><u>Legge Stabilità 2016, comma 276.</u></b></p> <p>Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali <b><u>è istituito un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzato all'accompagnamento</u></b> alla quiescenza, entro l'anno 2018, <b><u>dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117,</u></b> della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione. Le risorse del fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al presente comma sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e</p>

	<p>delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
<p><b>FONDO VITTIME AMIANTO FAMILIARI O AMBIENTALI AGLI EREDI delle Vittime decedute nel corso dell'anno 2015</b></p> <p><b>Riferimento: Legge Stabilità 2015</b>  <b>Articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190</b></p> <p>116. Le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL, sono estese in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata. Le prestazioni di cui al presente comma sono a valere sulle disponibilità presenti nel suddetto Fondo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p><b>Legge Stabilità 2016, comma 292.</b></p> <p>Le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel corso dell'anno 2015 possono essere erogate agli eredi, <u>nella misura fissata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 ripartita</u> tra gli stessi, su domanda, corredata di idonea documentazione, presentata dai medesimi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le prestazioni di cui al presente comma sono erogate a valere sulle disponibilità presenti nel Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL, nei limiti delle somme individuate dal citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 e destinate alla copertura delle spese per le prestazioni in favore degli aventi diritto per l'anno 2015.</p>
<p><b>RICONOSCIMENTO BENEFICI PREVIDENZIALI (art.13 comma 8 257/92)</b></p> <p>Ai lavoratori del settore della <u>produzione di materiale rotabile ferroviario</u> che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, <u>senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati</u> all'esposizione alle polveri di amianto,</p>	<p><b>Legge Stabilità 2016, comma 277.</b></p> <p>Ai lavoratori del settore della <u>produzione di materiale rotabile ferroviario</u> che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, <u>senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati</u> all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, <b>comma 8</b>, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica.</p> <p>I benefici sono riconosciuti <b>a domanda</b>, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, <b>entro sessanta giorni</b> dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse</p>

	<p>assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.</p> <p><b>Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni</b> dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.</p>
<p><b>NUOVO FONDO per le vittime dell'amianto</b></p> <p>in favore degli <b>eredi di coloro</b> che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'<b>esecuzione delle operazioni portuali nei porti</b></p>	<p><b>Legge Stabilità 2016, comma 278</b></p> <p>È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il <b>Fondo per le vittime dell'amianto</b>, in favore degli <b>eredi di coloro</b> che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'<b>esecuzione delle operazioni portuali nei porti</b> nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.</p> <p>Le prestazioni del Fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell'ordinamento e si cumulano con essi.</p> <p>Il Fondo concorre al pagamento, in favore dei superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, di quanto agli stessi superstiti è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva. Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>